



**SENT. 154/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE**

composta dai magistrati:

**dr. Valter Camillo Del Rosario** **Presidente**

**dr. Guido Petrigni** **Consigliere- relatore**

**dr. Federico Lorenzini** **Consigliere**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24136** del  
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti  
di **XXX**;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, con l'assistenza della  
segretaria dr.ssa Patrizia Ionna, il relatore dr. Guido Petrigni e il  
Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri; non  
costituito in giudizio il XXX.

**FATTO**

**I.** Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale ha  
convenuto in giudizio XXX, chiedendone la condanna al pagamento  
in favore del Ministero della Giustizia dell'importo di € 10.600,00, da  
maggiorarsi di accessori e spese processuali.

In proposito, il P.M. ha riferito che il XXX, nell'espletamento delle funzioni di amministratore di sostegno di XXX, si era reiteratamente appropriato, nel periodo dall'1/10/2011 al 7/4/2016, di somme di denaro di pertinenza del medesimo assistito per un ammontare di € 5.329,68.

Tali fatti illeciti, integranti il reato di peculato continuato (artt. 81 cpv. e 314 del c.p.), venivano accertati con sentenza n. 318/2020, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui il XXX veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione.

Con la sentenza n. 1571/2022 la Corte di Appello di Ancona confermava la pronunzia di condanna nei confronti del XXX; tale statuizione diveniva irrevocabile in data 17/5/2023.

**II.** Ciò premesso, la Procura ha evidenziato la relazione funzionale intercorsa tra il XXX e il Ministero della Giustizia, considerato che l'amministratore di sostegno svolge attività volte ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria e, pertanto, si configura come pubblico ufficiale ed ausiliario del Giudice Tutelare che l'ha nominato, al fine di fornire assistenza a soggetti non in grado di curare autonomamente i propri affari ed interessi e, pertanto, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare protezione.

In considerazione degli specifici compiti assegnati all'amministratore di sostegno direttamente dalla legge o con puntuali provvedimenti del Giudice Tutelare, della qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita nonchè della correlativa titolarità di funzioni d'interesse pubblico, da esercitarsi secondo procedure disciplinate dalla legge, appare,

dunque, evidente l'inserimento funzionale del XXX nell'apparato organizzativo dell'Amministrazione della Giustizia.

Ciò premesso, il P.M. ha sostenuto che, in tale contesto, i comportamenti delittuosi e penalmente sanzionati tenuti dal XXX, consistiti nella sottrazione di somme di denaro dal conto corrente postale, ove venivano accreditati i ratei di pensione del sig. XXX, e nel loro utilizzo per scopi personali, avevano anche immediatamente e gravemente leso l'interesse non patrimoniale, ma suscettibile di valutazione economica, del Ministero della Giustizia, cui egli era legato da uno specifico rapporto funzionale di natura pubblicistica, all'integrità della propria immagine e del proprio prestigio dinanzi alla collettività.

Pertanto, la Procura ha sostenuto che il danno arrecato dal XXX all'immagine del Ministero della Giustizia sia quantificabile in € 10.600,00, pari al doppio delle utilità illecitamente lucrate, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice, in base ai parametri di natura oggettiva, soggettiva e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza.

In proposito, il P.M. ha fatto riferimento al criterio presuntivo, di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n. 20/1994 l'art. 1-sexies, considerato che vari episodi di peculato erano stati commessi dal XXX dopo l'entrata in vigore (28/11/2012) della L. n. 190.

La Procura ha, altresì, sottolineato che la vicenda che aveva visto protagonista il XXX aveva avuto un cospicuo risalto mediatico, come

dimostrato da articoli pubblicati sulla stampa locale e da notizie diffuse *on line*, eco ampliata dalla circostanza che il XXX rivestiva la carica di XXX (AP).

**III.** Il XXX non s'è costituito in giudizio e, quindi, non ha addotto alcuna tesi difensiva.

**IV.** All'odierna udienza, il P.M., nel riportarsi all'atto di citazione ed al materiale probatorio allegato, ha illustrato, in sintesi, i profili essenziali della fattispecie dannosa, confermando la richiesta di condanna del XXX al risarcimento del danno arrecato all'immagine del Ministero della Giustizia.

### DIRITTO

**1.** Preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia contabile, va dichiarata la contumacia di XXX, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, non s'è costituito in giudizio.

**2.** La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce ad un'ipotesi di danno arrecato all'immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia dal XXX, che, in qualità di pubblico ufficiale, svolgendo le funzioni di amministratore di sostegno di un soggetto disabile e, quindi, di "organo ausiliario" del Giudice Tutelare, ha commesso il reato di peculato aggravato e continuato, di cui all'art. 314 del c.p., per il quale è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato.

Per tali ragioni la Procura ha chiesto la condanna del XXX al

pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della complessiva somma di € 10.600,00, quantificata secondo i criteri illustrati in citazione.

**3.** In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla fattispecie in esame.

A tal proposito, risulta acclarato il rapporto funzionale di servizio intercorso tra il XXX, in qualità di amministratore di sostegno di un soggetto disabile e, dunque, di “organo ausiliario” del Giudice Tutelare, ed il Ministero della Giustizia.

In proposito, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che:

*“L'amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante il giuramento, diventa pubblico ufficiale.*

*Più specificamente, rivestendo l'amministratore di sostegno la qualifica di pubblico ufficiale, integra il delitto di peculato la condotta con cui il medesimo si appropri delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (v. Corte di Cassazione, sent. n. 29117/2016).*

*In ragione della qualifica e delle funzioni tipiche dell'amministratore di sostegno, la Corte dei conti ha affermato che sussiste un rapporto di servizio tra questi e il Ministero della Giustizia, in quanto l'amministratore di sostegno svolge un ruolo ‘volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria’.*

*In quanto tale, egli è, dunque, ‘organo ausiliario del Giudice Tutelare’ che lo ha nominato, con conseguente sussistenza del ‘rapporto di servizio’ con l'Amministrazione della Giustizia.*

*Pertanto, ove lo stesso si appropri di somme di cui abbia la gestione in ragione del suo ufficio, si configura un reato compiuto in qualità di Pubblico Ufficiale (v. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019)” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 125/2024).*

4. Sempre in via preliminare, deve rammentarsi che nell'art. 51, comma 7, del c.g.c. sono specificate le condizioni di ammissibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

La prima condizione è l'avvenuta commissione, da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.

La seconda condizione è costituita dall'avvenuto accertamento del reato mediante sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dal Giudice penale nei confronti dell'autore del fatto illecito.

Orbene, entrambe tali condizioni ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto il XXX è stato definitivamente condannato, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona n. 1571/2022, divenuta irrevocabile in data 17/5/2023, per il reato di peculato aggravato e continuato.

5. Ciò assodato, va rammentato, in punto di diritto, che la consolidata giurisprudenza ha qualificato il danno all'immagine della P.A. in termini di “danno-conseguenza”, da ascrivere nell'ambito della categoria del c.d. “danno esistenziale” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/QM), osservando, altresì, che esso assume rilevanza nell'ambito della clausola generale di responsabilità, contenuta nell'art. 2043 del c.c., e che tale nocumento, anche ove non comporti

una diminuzione patrimoniale diretta per la P.A., è, comunque, suscettibile di valutazione economica (v., ex multis, Cass., SS.UU., sent. n. 8098/2007; Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/Q.M.).

6. Orbene, il Collegio osserva che risulta ampiamente dimostrato che i comportamenti delittuosi e penalmente sanzionati tenuti dal XXX, consistiti nella sottrazione di somme di denaro dal conto corrente postale, ove venivano accreditati i ratei di pensione del sig. XXX, e nel loro utilizzo per scopi personali, hanno anche immediatamente e gravemente leso l'interesse non patrimoniale, ma suscettibile di valutazione economica, del Ministero della Giustizia, cui egli era legato da uno specifico rapporto funzionale di natura pubblicistica, all'integrità della propria immagine e del proprio prestigio dinanzi alla collettività.

Risulta, tra l'altro, che v'è stata ampia diffusione mediatica esterna - *online* e/o a mezzo stampa - della vicenda delittuosa in cui era stato coinvolto il XXX, tanto più che il medesimo rivestiva la carica di XXX (AP).

In particolare, tale vicenda ha avuto risalto sia un quotidiano sia su cronache locali *on line* (Cronache picene).

Tenuto conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza (gravità dei comportamenti delittuosi tenuti dal XXX, loro reiterazione nel tempo, notevole entità del discostamento dai canoni deontologici da rispettarsi, ruolo non apicale rivestito dal medesimo nell'assetto organizzativo dell'Amministrazione della Giustizia, risonanza mediatica della

vicenda, ammontare delle somme di denaro sottratte alla persona assistita) nonché di quanto disposto dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, il Collegio ritiene che, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, il XXX debba essere condannato al risarcimento del danno inferto all'immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia nella misura, determinata in via equitativa, di € 10.600,00.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, condanna XXX al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 10.600,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo del credito erariale.

Il XXX viene, altresì, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22.06.2026

Il funzionario preposto

Dott. Matteo Quattrini

(f.to digitalmente)

#### DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta nella sentenza l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del convenuto XXX, le cui generalità saranno, pertanto, oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione del presente provvedimento, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

IL PRESIDENTE

Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30.06.2023, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto di cui alla presente sentenza”.

Il funzionario preposto

Dott. Matteo Quattrini

(firmato digitalmente)